

# COMUNE DI FIUMINATA

## Provincia di Macerata

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Reg. Data 28-02-19

-----  
**Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.**  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sala della sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile – loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

<b>COSTANTINI arch. ULISSE</b>	<b>P</b>	<b>OTTAVIANI CARLA</b>	<b>P</b>
<b>ROSCIONI ELISABETTA</b>	<b>P</b>	<b>CHERICI MARIO</b>	<b>P</b>
<b>GRILLI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>ZIZZO PIETRO</b>	<b>A</b>
<b>STEFANETTI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>PIANCATELLI GIACOMO</b>	<b>A</b>
<b>Lazzari Bruna</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11

Presenti n. 7

In carica n. 9

Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

**Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.**

**IL SINDACO**

Introduce il presente punto all'ordine del giorno relativo alla modifica del regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista;

Udito l'intervento del Segretario comunale, il quale ricorda che nel regolamento vigente, conformemente alle normative dell'epoca, vi è un articolo che fissa le distanze minime fra esercizi commerciali. Evidenzia che con la proposta di delibera in esame, si chiede l'abrogazione dell'articolo 23 del regolamento comunale coerentemente a quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto Bersani.

Dopodiché;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il "regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 e legge del 04.01.1990, n. 1" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.1996;

Visto in particolare l'articolo 23 di detto regolamento il quale fissa delle distanze minime fra esercizi commerciali di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, che intendono insediarsi sul territorio comunale di Fiuminata, stabilendone i relativi criteri;

Tutto ciò premesso;

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", ed in particolare l'articolo 10, comma 2, il quale testualmente recita che "2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari";

Atteso pertanto che come si evince chiaramente dalla lettura della norma sopra riportata, in merito alle attività di acconciatore ed estetista, non è più possibile subordinarle al rispetto di distanze minime, nonché di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono la medesima attività;

Considerato che per quanto attiene alle professioni di barbiere e parrucchiere, con la legge 17 agosto 2005 n. 174, lo Stato ha approvato, nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, la disciplina dell'attività di acconciatore, modificando, dopo numerosi anni, la precedente normativa del 1963. Nella richiamata legge n. 164 del 2005 l'attività di acconciatore è soggetta a rilascio di autorizzazione e nessuna disposizione fa espresso riferimento alla possibilità di individuare dei criteri di distanza minima o dei parametri numerici;

Atteso, altresì, che l'art. 10 comma 6 del sopra citato decreto legge n. 7/2007, dispone l'immediata abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e quindi, per tal motivo, si intendono abrogate sia la norma di cui alla legge n. 174/2007, che prevedeva per l'esercizio della professione di acconciatore, l'autorizzazione anziché la denuncia di inizio attività, sia la disposizione di cui alla legge n. 161/1963 che stabiliva per i comuni l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione nel rispetto di distanze minime;

Ritenuto di conseguenza adeguare il vigente regolamento comunale al quadro normativo vigente, come ora riportato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, Rag. Sabatino Aureli;

Con votazione favorevole unanime espressa con alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di richiamare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di abrogare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l'articolo 23 del "Regolamento per la disciplina per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista. Legge 14.02.1963, n.161 modificata da legge 23.12.1970 n. 1142 e legge 04.01.1990 n. 1", avente ad oggetto "Numero esercizi", e che appunto fissa dei criteri in merito alle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento degli esercizi commerciali de quo, nonché, alle distanze minime fra un esercizio e l'altro;
3. di stabilire che la modifica come sopra al regolamento in esame, entra in vigore con la data di esecutività della presente delibera di approvazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scuderini Venanzio

IL SINDACO  
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

---

---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. m. 69.

Dalla Residenza Comunale, li 11-04-2019

F.to  
Il Segretario Comunale  
Scuderini Venanzio

---

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li, 11-04-2019  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scuderini Venanzio

---

---

E' copia conforme all'originale.  
Fiuminata li 11-04-019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scuderini Venanzio